



***Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy
Camera dei Deputati- VII Commissione Audizione AC 1341***

La promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, attraverso il personale scolastico di ruolo destinato all'estero, è uno degli strumenti più importanti della nostra diplomazia culturale. Il nostro è un patrimonio immateriale da non disperdere, tuttavia, da oltre un decennio le scuole italiane all'estero sono state oggetto di tagli e interventi legislativi che ne hanno compromesso la qualità e la missione.

Con l'articolo 14 della legge 7 agosto 2012, n. 135, le unità di personale scolastico in servizio all'estero sono state ridotte da 1400 a 624, salvo poi essere aumentate a 674 con il D.lvo 64/17.

Con l'approvazione del D.lgs n° 64 del 13 aprile 2017, sono stati cancellati i diritti di cui godeva legittimamente il personale scolastico in servizio all'estero: aboliti i trasferimenti estero su estero, abolite le graduatorie d'istituto per le supplenze e la copertura annuale degli spezzoni di cattedra, modificato il sistema di selezione, previsto che intere cattedre dell'ordinamento scolastico italiano possano essere affidate a personale reclutato all'estero residente da almeno un anno nel Paese interessato all'assunzione (*norma che discrimina gli italiani non residenti in sede e compromette la diffusione delle cultura e della lingua italiane*). È stata inoltre modificata e ridotta la durata del servizio all'estero.

Questi interventi hanno pregiudicato il livello della qualità dell'offerta formativa, ridotto la portata dell'intervento di diffusione della nostra lingua e della nostra cultura all'estero, generato disparità tra pari, alimentato un enorme contenzioso nei tribunali italiani, determinato dal 2019 ad oggi prove di selezione che cambiano continuamente, rendendo la legittima ambizione del personale scolastico di fare questa importante esperienza all'estero incerta e spesso affidata al caso.

Occorre ripensare il sistema delle scuole italiane all'estero - principale motore del nostro sviluppo economico all'Estero - specialmente in quei paesi dove possono essere strategici i nostri interessi economici, ripristinando i tagli agli organici e coadiuvando la nostra diplomazia nella promozione del patrimonio culturale, connesso anche allo sviluppo di uno specifico piano economico.

ANIEF, chiede con forza al Governo e al Parlamento italiano di intervenire per ridare a questo settore l'importanza che merita aumentando il contingente scolastico e migliorando la qualità dell'offerta attraverso un piano di investimenti finanziari utilizzando i soldi del PNRR.

Chiediamo inoltre interventi di modifica del D.lgs n 64 del 17 aprile 2017, per restituire al personale scolastico in servizio all'estero i diritti sottratti ed eliminare le disparità generate con la sua approvazione.

Proposte di emendamenti

- 1. Aumento a 1400 unità del contingente scolastico in servizio all'estero.**
- 2. Periodo di servizio all'estero**
- 3. Mobilità tra le istituzioni scolastiche all'estero**
- 4. Riduzione da 6 a 3 anni del periodo di servizio da svolgere in Italia tra un mandato e l'altro**
- 5. Valorizzazione del personale in servizio all'estero**
- 6. Assegnazione supplenze**
- 7. Valorizzazione del personale in servizio all'estero**
- 8. Contratti locali**

Articolo 16

(Valorizzazione e tutela del patrimonio immateriale)

Aumento a 1400 unità del contingente scolastico in servizio all'estero.

All'articolo 16 si aggiunge il comma

Al comma 1 dell'articolo 18 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 le parole "674 unità" sono sostituite con "1400 unità". La modifica è a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1.

Motivazione: la proposta intende ripristinare l'organico del personale all'estero previgente ai tagli che hanno determinato lo scadimento dell'offerta formativa nelle scuole italiane all'estero.

Periodo di servizio all'estero

All'articolo 16 si aggiunge il comma

Al comma 1 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 si aggiungono in fine: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica."

Il comma 8 dell'articolo 37 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici."

Motivazione: la proposta intende valorizzare tutto il personale che ha già prestato un periodo servizio all'estero e non escludere dalla possibilità di ricevere ulteriori incarichi all'estero i docenti che abbiamo un servizio anche di poco eccedente i sei anni.

Mobilità tra le istituzioni scolastiche all'estero

All'art 16 si aggiunge il comma

Per il personale che opera in scuole italiane all'estero i trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda.

Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui periodo precedente.

Motivazione: : la proposta opera per un migliore impiego e valorizzazione delle risorse di personale all'estero.

Riduzione da 6 a 3 anni del periodo di servizio da svolgere in Italia tra un mandato e l'altro

All'articolo 16 si aggiunge il comma

Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 le parole "almeno sei anni" sono sostituite con "almeno tre anni".

Al comma 2 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 la parola "sei" è sostituita con "tre".

Motivazione: la proposta opera per un migliore impiego delle risorse di personale all'estero.

Assegnazione supplenze

All'articolo 16 si aggiunge il comma

L'articolo 23 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è così riscritto: "Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze formate ai sensi della normativa vigente nelle scuole italiane in territorio metropolitano. Ai docenti di cui al presente comma il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate. I docenti assenti fino a 6 giorni sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. I docenti assenti oltre 10 giorni sono sostituiti attingendo dalla graduatoria d'istituto per il conferimento delle supplenze. A detti docenti spetta il rimborso del viaggio aereo da e per la sede di servizio e l'indennità di servizio estero prevista per il posto ricoperto dal docente sostituito determinata in maniera percentuale rispetto ai giorni di servizio effettivamente svolti.

Motivazione: la modifica opera nella direzione di migliorare l'efficacia didattica decisamente compromessa dalla previsione di affidare incarichi di supplenza a personale non in possesso dello specifico titolo di insegnamento.

Valorizzazione del personale in servizio all'estero

All'articolo 16 si aggiunge il comma

Il servizio di ruolo prestato dai docenti all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. Il servizio stesso, prestato nelle sedi non riferibili all'articolo 144 del DPR 18 del 1967, è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

Motivazione: la proposta intende dare giusto riconoscimento al personale che ha svolto per anni servizio all'estero.

Contratti locali

All'articolo 16 si aggiunge il comma

All'articolo 31 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni

- Il comma 2 è abrogato.
- Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 31 la frase "di cui ai commi 1 e 2" è sostituita dalla frase "di cui al comma 1".
- Il comma 5 dell'articolo 31 è abrogato.

Motivazioni: la proposta di modifica intende migliorare una norma che discrimina gli italiani non residenti in sede e compromette la diffusione della cultura e della lingua italiana.